



CL 2.18.1/1919/2017 X

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA** n° 1919  
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno  
(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

**OGGETTO:** *Applicazione della l.r 9/2016 : "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico"*

**Premesso che:**

- l'articolo 3 della Costituzione prevede che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale"*;
- l'articolo 32 della Costituzione cita: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*;
- l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale: *"La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità"*;
- secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9/2016: *"Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:*
  - a. *istituti scolastici di ogni ordine e grado;*
  - b. *centri di formazione per giovani e adulti;*
  - c. *luoghi di culto;*
  - d. *impianti sportivi;*
  - e. *ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;*
  - f. *strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;*
  - g. *istituti di credito e sportelli bancomat;*
  - h. *esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;*
  - i. *movicentro e stazioni ferroviarie."*

**Visto che:**

- Nel 2010 in Italia l'azzardopatia è stata riconosciuta come dipendenza patologica al pari di altre dipendenze e inserita nei livelli essenziali di assistenza (LEA);

- Il Sistema Sanitario della Regione Piemonte ha aperto degli ambulatori per il trattamento del gioco d'azzardo patologico presso i **Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze** presenti sul territorio..

**Considerato che:**

- come previsto dall'articolo 13 della l.r. n. 9 del 2016 il 20 novembre 2017 sono entrate in vigore le previsioni di cui all'al comma 1 dell'art. 5 della citata legge per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico;
- l'art. 10 della legge regionale n.9 del 2016 dispone che le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune, e gli stessi dovevano trasmettere alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione della stessa.

**Valutato che:**

nonostante al comma 1 dell'articolo 5 della citata legge sia chiaramente specificato che la distanza viene misurata *"in base al percorso pedonale più breve.."* nella delibera di giunta del 13/122017 del Comune di Trofarello si legge che *"[...]Tuttavia, per prevenire l'insorgenza di contenziosi che comporterebbero oneri per l'Amministrazione Comunale derivanti da ricorsi, spese legali, risarcimenti danni, ecc. appare comunque corretto e rispettoso della finalità della legge di contrasto alla ludopatia, **applicare la regola della misurazione più favorevole ai titolari di attività**".*

**INTERROGA**

Il Presidente della Giunta  
L'Assessore

per sapere:

- se siano previsti degli atti amministrativi per tutelare la normativa vigente ed agevolarne la piena attuazione, specificando le modalità di applicazione delle norme sulle distanze, in modo da evitare interpretazioni "personali" e/o difforni dalla ratio della legge regionale.

**FIRMATO IN ORIGINALE**

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)